

# L'ISTRIA

Esce una volta per settimana il Sabato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestre in proporzione. — L'abbonamento non va pagato ad altri che alla Redazione.

## DEI POPOLI CHE ABITARONO L'ISTRIA.

(Continuazione V. N. 19.)

*Dopo G. C.*

1511. Peste.  
 1526. Dalmati già passati nel territorio di Rovigno.  
 1540. Altri Dalmati passano dal Contado di Zara nelle campagne di Umago, Cittanova, Montona, Parenzo.  
 1543. Peste.  
 1562. Coloni proposti per Pola in numero di 124 famiglie, tratte da Grecia.  
 1563. Il Principe Veneto confisca i beni deserti dell'Istria bassa per darli a novelli coloni.  
 1573. Peste.  
 1576. Dalmati trasportati da Zara vecchia a Torre del Quieto.  
 1578. Francesco Calergi ottiene dal Principe Veneto di trasportare cento famiglie greche in Pola.  
 1580. Candiotti passano nell'Istria.  
 1592. Dalmati ed Albanesi passano negli agri di Parenzo e Pola.  
 1595. Dalmati trasportati in Fontene.  
 1600. Ultima peste nell'Istria superiore.  
 1612. Dalmati trasportati in Istria.  
 1617. Croati trasportati lungo il confine austriaco nell'Istria, Dalmati lungo il Veneto.  
 1623. Albanesi Schipetari trasportati a Dracevaz di Parenzo.  
 1624. Dalmati trasportati in Istria.  
 1630. Peste fierissima nell'Istria da Salvore a Pola, Parenzo, Cittanova ridotta a 30 abitanti, Pola a 300, assai ville disertate.  
 Ultima delle pesti.  
 1634. Dalmati passano a Filippino di Dignano.  
 1647. Quattrocento trenta Morlacchi trasportati nell'agro Polense con 4500 animali.  
 1650. Colonia di Montenegrini passa da Cernizza nella villa di Peroi. Ultimo trasporto di Slavi.  
 1669. Candiotti passano nell'Istria; qualche famiglia greca passa dal Peloponneso.

## TRATTATO DI PACE

TRA PIRANO E ROVIGNO NEL 1208.

L'Archivio Municipale di Pirano, ricco di Codici delle Leggi Municipali, e di carte che dal 1200 giungono fino ai tempi moderni senza interruzione e senza gravi lacune, conservato dalla civiltà delle generazioni precedenti, taciuto nel trentennio decorso, ora per quell'aura novella di vita che ispira la legge Municipale, e per le sollecitudini dell'odierno Podestà e del Consiglio, tornato in estimazione, e certamente in profitto; l'Archivio Municipale contiene anche carte, che grandemente giovano non solo alla storia di quella inclita città, ma della provincia tutta, ed alla storia del governo pubblico e municipale. Due di tali documenti noi diamo ora alla luce, l'uno si è un trattato di pace tra Pirano e Rovigno, pel quale si viene a conoscere cosa interamente sconosciuta agli storici e Cronisti nostri, di quelli delle altre provincie non occor dire; e questo trattato di pace, pubblichiamo nell'odierno numero del Giornale che mai fu si festante come in oggi. Nel prossimo numero daremo altro documento di una congiura, come dovrebbe dirsi, pel giuramento che prestarono i cittadini, obbligandosi di fare sì che il patriarca d'Aquileja, ed il suo Gastaldo stia nell'esercizio dei poteri marchesali entro limiti assai stretti. E per questo documento veniamo a conoscenza dei giurati che allora pronunciavano, e dell'estensione di quelle regalie, e vi aggiungiamo maggiori, che sappiamo per altri documenti avere appartenuto ai Patriarchi, ai Vescovi di Trieste, ai Conti d'Istria, e che i baroni istriani inutilmente reclamavano dai Patriarchi e dagli imperatori, e che erano state individualmente e per eccezione alla massima conceduti ad alcuni dei baroni, come ai Conti di Pola ancor durante i Patriarchi, ai Vescovi di Parenzo per Orsera, a quelli di Cittanova per S. Lorenzo in Daila, e dal governo veneto anche ad altri.

Ma dell'Archivio Piranese parleremo altravolta.

Il trattato di pace è dell'anno milleduecentotto 1208, ed è conchiuso in Rovigno medesimo fra il Podestà di Pirano Leonardo de Tricano, e Bertoldo Gastaldione di Rovigno. Questo Leonardo de Tricano era certamente Podestà pel Patriarca d'Aquileja, perchè i Patriarchi tenero lungamente fermo sul diritto di nominare i Podestà od almeno di approvarli, ed i da Tricano erano baroni potenti del Friuli che sostennero la carica di Marescialli di quella Patria. La dignità di Podestà che fino

da allora aveva Pirano, mostra la condizione della città, la quale così veniva a parificarsi colle maggiori e libero della provincia, e da altri documenti apprendiamo che il Podestà era contemporaneamente Capitano cioè a dire Comandante delle armi. Per Rovigno intervenne soltanto il Gastaldione, indizio che il Castello di Rovigno era castello soggetto, non libero come la terra di Pirano.

L'occasione delle discordie, non è manifestata dal trattato di pace, ma le discordie erano giunte a guerra attiva, con uccisione di persone con guasto di cose; la guerra sembra non sia stata fatta dai Piranesi soltanto, ma insieme da quelli di Capodistria, e noi pensiamo che lo fosse dai Giustinopolitani, perchè abbiamo indizi che i Patriarchi avessero dichiarato Giustinopoli Capo d'Istria, mentre prima, durante il governo dei Marchesi lo era Pola. Quantunque i Piranesi fossero alleati e soci di quelli di Capodistria, pure anche allora avvenne che la pace fosse fatta in separato da quelli di Pirano soltanto, anzi all'insaputa degli altri. La conclusione della pace in Rovigno, farebbe ritenere che le sorti fossero state favorevoli ai Piranesi, ma non così i patti e gli obblighi assunti dai Piranesi, i quali inviarono il Podestà a conchiuderla, il Gastaldo che era anche Nodaro a rogarne l'atto, del quale diamo il sunto:

«Nel nome di Dio.

«Essendo nata lite, controversia e mortale discordia fra i Rovignesi da un lato, ed i Piranesi dall'altro a suggestione diabolica, fino dal tempo ed anzi prima che i Capodistriani insieme ai Piranesi avessero invaso Rovigno; il Sig. Leonardo de Tricano podestà di Pirano, avendo seco il Sig. Almerico Nodaro e Gastaldione di Pirano, si recò a Rovigno di volontà del Consiglio piranese, ed ivi coll'ajuto dello Spirito Santo convennero quanto segue:

«Vi sarà d'ora in poi pace perpetua tra Piranesi e Rovignesi.

«I Piranesi pagheranno venti marche d'argento per indennità dei guasti fatti ai Rovignesi; la metà della somma verrà pagata nel prossimo giorno di carnevale; l'altra metà alla mezza quaresima; al che si obbligano con giuramento.

«La parte che infrangesse la pace sarà tenuta di pagare all'altra la multa di cento marche.

«I Rovignesi dovranno essere sani e salvi, nelle sostanze e nelle persone in Pirano; e nel suo distretto; e viceversa i Piranesi dovranno essere sani e salvi nelle sostanze e nelle persone in Rovigno e nel suo distretto. La parte che sarà per mancare pagherà la multa di cento marche.

«Qualora i Capodistriani per occasione della presente discordia movessero con esercito contro Rovigno i Piranesi si obbligano di non associarvisi; se lo facessero pagheranno la multa di cento marche.

«Qualora, i Piranesi sia in comune, sia divisamente tentassero di nuocere ai Rovignesi, e viceversa i Rovignesi ai Piranesi in qualunque siasi tempo, la parte in colpa pagherà all'altra la multa suddetta.

«I Rovignesi obbligheranno i figli minori dei morti, fino a che giungano all'età perfetta, di osservare la

presente pace, sotto pena di cento marche, e si obbligheranno a ciò con giuramento.

«Egualmente ogni mansario di ambedue i luoghi giurerà di osservare la pace presente.

«Fatto in Rovigno nel dì 4 Gennaio 1208 indizione duodecima.

Leonardo de Tricano.

Podestà di Pirano.

Enrico de Venosto.

Albino de Sepa.

Venerio de Carlo.

Ripoto de Parenza.

Bertoldo Gastaldo  
di Rovigno.

Inico de Galioto.

Bernardo de Sibilia.

Annotazione. Mansari erano i proprietari diretti dell'agro giurisdizionale dei due comuni contraenti, erano i possessori della proprietà nobile.

## DIOCESI AQUILEJESE.

(Continuazione V. N. 16 e 17.)

Poco gli sopravvisse Macedonio Aquilejese, e fu bensì un di que' molti Vescovi d'Occidente, che non si acquetarono al giudizio degli Orientali, approvato dopo molte vicende dal Papa Vigilio<sup>1)</sup>; ma non per questo fu Scismatico, nè il Capo di que' refrattarj, che si separarono dalla Santa Sede, sostenendo con ostinazione, che il Pontefice e i Padri di Costantinopoli col proscrivere i tre Capitoli recata avessero una ferita mortale al precedente Concilio di Calcedone. Vedasi la difesa, che del nome di Macedonio ci ha lasciata il Conte Francesco Beretta in un'opera pubblicata<sup>2)</sup> dopo la preziosa sua morte.

Il primo a spiegar fra noi lo stendardo di ribellione<sup>3)</sup>, e che lasciò questo infelice retaggio a' Successori, fu Paolo o Paolino, immediato successore di Macedonio, ma ciò non pertanto Pontefice pio creduto da Venanzio Fortunato<sup>4)</sup> il di cui passo meritava qualche correzione nella nuova raccolta delle Opere di questo degno Scrittore. Vissero nello Scisma Probino, Elia e Severo; alla cui morte accadde la divisione della Chiesa. Fu eletto in sua vece in Aquileja signoreggiata da' Longobardi Giovanni Abbate (forse del poco discosto Monastero di Belligna): Candidiano con auspici migliori diede principio alla Chiesa di Grado, isola soggetta all'Imperio dei Greci. Se il titolo, di cui si tratta, ebbe allora il suo ignobile nascimento, se prese vigore e forza nel corso

<sup>1)</sup> V. Petri de Marca ad Calc. Operis de Concord. Dissert. de Epistola Vigili pag. 207.

<sup>2)</sup> Dello Scisma de' tre Capitoli cap. II, pag. 22.

<sup>3)</sup> Baron. ad ann. 586, num. XXXI.

<sup>4)</sup> Opera Tom. I, pag. 472, Romae ann. 1786.

**Anno 1208.**

**Rovigno, 4 Gennaio, Indiz. XII.**

***Trattato di pace fra le città di Pirano e di Rovigno.***

(Da originale esistente in doppio esemplare nell' Archivio Municipale di Pirano.)

**In Dei nomine Anno ejusdem nativitatis Millesimo Ducente-**  
**simo octavo, Indictione XII. Actum Rubinii quarto die intrante Januario.**

Cum lis et controversia et mortalis discordia inter habitatores Rubinii ex una parte, et abitoribus Pirani ex alia parte, humani generis inimico suggerente, verteretur ab illo tempore et paulo amplius quam homines de capite histriae una secum predictum Rubinium invaserint, nullo interveniente, ad pristinae amicitiae statum pervenire potuerint, in tempore quo Dominus Leonardus de Trichano prelibati Pirani regimen prae manibus habebat. Qui in propria persona una cum Domino Arico Piranensi Notario, qui tunc Gastaldionis officio fungebatur, in eodem loco de voluntate sui Comunis ad praedictos Rubinienses causa componendae pacis venirent In q; spiritu sancto coope-  
rante Rubinienses cum Pyranensibus pacem perpetuo statuerunt tali modo, quod homines de Pyrano pro restauratione suae destructionis hominibus de Rubinio XX marchas de argento ad carni-  
privium proxime venturum medietatem, aliam medietatem ad medium quadragesimae solvere per sa-  
cramentum teneantur. Pax firma durare debeat inter eos sub pena C marcarum; homines de Rubinio  
sani et salvi in bonis et personis in Pirano et sub omni districtione sua fieri esse debent, homines  
de Pirano in Rubinio et sub omni districtu suo simili modo sani et salvi in bonis et personis fieri  
debent sub praedicta pena. Si forte tempore aliquo homines de capite Histriae pro hac discordia  
exercitum adversus Rubinienses commoverint, Piranenses cum eis nullo modo venire debeant, si  
autem hoc facere praesumpserint praedictam penam predictis componere debeant. Item si ali-  
quo tempore vel comune vel divisim praelibatis Rubiniensibus, vel Rubinienses simili modo Piranen-  
sibus nocere temptaverint, jam dictam penam subiaceat. Item quod filii ft. mortuorum donec vene-  
rint ad perfectam etatem Rubinienses .... eos eandem pacem firmam per sacramentum sub eadem

pena illibata servare cogant, et hanc pacem per sacramentum jurare tenentur ex utroque loco se firmam illibalamque servare quilibet mansarius.

Testes ab utraque parte rogati.

**Dominus Leonardus Detricano qui tunc potestatis pirani regimen habebat.**

Henricus de Venosto.

Albinus de Sepa.

Venerius de Carlo.

Ripotus de Parentia.

Bertoldus Gastaldio de Rubinio.

Inicus de Galioto.

Bernardus de Sibilis.



Anno 1270.

*Pirano nella Chiesa di Santo Steffano.*

5 Marzo, Indiz. XIII.

*Il Comune di Pirano limita l'esercizio dei diritti regali del Patriarca  
Marchese d'Istria.*

(Da Autografo dell'Archivio Municipale di Pirano.)

**Haec paco datur et per Dominos Juratos Pirani deinceps dabitur domino Patriarchae. Hinc est quod Dominus Patriarcha habeat licentiam veniendi in Piranum vel ipsius certus Nuntius cum suis certis literis suo sigillo sigillatis. In omni tercio anno ad tenendum suum placitum Regaliae. Cum duodecim usque sexdecim homines et non cum plus. Tali forma et conditione quod Dominus Patriarcha debeat suum placitum facere cridari per dies quindecim ante suum adventum. A festo S. Michaelis usque ad Carniprivium. Et si infra istud certum tempus Dominus Patriarcha non venerit nec ipsius certus nuntius tunc Comunitas pirani non tenetur Domino Patriarchae postea suum placitum custodire nisi in tercio anno et sic de annis in annis ut superius dictum est. Et si Dominus Patriarcha vel ejus nuntius venerit cum conditione jam dicta, Tunc Comunitas Pirani tenetur ei dare unum porcama de uno anno, et septem urnas vini et unum panem, pro quolibet masario de pirano, et blava quod sufficiat ipsius Comitivae. Et superfluum ipsius expensas debet ei suum Gastaldionem de Pirano facere. Et suum placitum debet tenere per tres sequentes dies unum post alterum. Et quilibet ex Masariis de Pirano qui se jungerit in Pirano in die cridationis sui placiti et ad suum placitum in ante dictis tribus diebus clamatum fuerit et non interesserit tunc in omni die illorum, tunc ille homo solvere debeat domino Patriarchae soldos octo pro suo banno. Et si in illis tribus diebus aliquis homo per dictos dominos juratos ..... concorditer manifestum fuerit domino patriarchae vel suo nuncio de servata crudenta, tunc ille homo debet dare Domino patriarchae pro suo banno libras venec. duodecim. Et si in predictis tribus diebus manifestum fuerint dominio nisi unum bannum crudentae, dominus Patriarcha debet illum bannum habere. Et si plura banna et crudenta dominio manifestata fuerint per duodecim Dominos juratos concorditer, tunc de primo banno insuper debebunt habere Domini jurati unum bannum et non plus qualis banum q. Domini jurati tolle solverit. Et Dominus Patriarcha debet habere in pirano de Civibus et abitoribus Pirani et non de forensibus**

unum suum Gastaldionem et tres suos Judices de regalia de Pirano electi per duodecim Dominos Juratos concorditer. Et in illis tribus diebus in quolibet die, Dominus Patriarcha debet dare prandium duodecim dominis Juratis et suo Gastaldioni, et suis tribus Judicibus et uno notario et preconibus.

Ordinatum est de voluntate majoris et minoris Consilii et Comunis Pirani, quod nullus Civis nec abitator pirani valeat nec possit nec audeat percipere Gastaldiam Pirani per literas Domini Patriarchae nec pro suo nuncio, nec in aliquo loco nisi tantum in Pirano in Placito Regaliae quo Dominus Patriarcha esset personaliter in Pirano vel ejus certus Nuncius pro placitum regalie tenendo. Et quilibet homo qui contra fecerit solvat comuni Pirani ducentas libras venec parvorum et dominio teneat de perjurio, et deinde in perpetuum sit privatus de Consilio Pirani, et de omnibus illis officiis. Et idem homo de pena predicta non absolvatur per potestatem nec per capitaneum, nec per consules nec per consilium, nec per arengum, nec quicquid ei dimittatur de predicta pena in aliquo, sed in perpetuum hunc Capitulum cum firmitate et precissione perdured.

Haec pacio debet habere Gastaldio Domini Patriarchae in Pirano. Si quis homo captum fuerit de aliquo furto, debet ille homo dare Gastaldioni soldos octo pro uno banno praeter de fructibus et de herbis et de lignis et de sarmentis, et de hiis similibus rebus Gastaldio bannum non debet habere. Et si aliquis Magister lignaminum de partibus Foro Julii laboraverit duos dies in Pirano tunc idem debet dare Gastaldioni unam operam cum expensis Gastaldionis et non plus de quanto in eo anno laboraverit. Et si aliquis de partibus Foro Julii haec sectaverit duos dies in districtu pirani tunc idem debet dare unam operam Gastaldioni cum expensis Gastaldionis et non plus de quanto in eo anno sectaverit. Et si aliquis Magister Canestrorum de Partibus Foro Julii Canestros fecerit in Pirano debet unum canistrum dare Gastaldioni et non plus de quanto laboraverit in eo anno. Et si aliquis Magister baratorum de partibus Foro Julii fecerit baratas in Pirano debet dare unam Gastaldioni ille homo et non plus in eo anno. Et si aliqua navis de ultra tronte venerit in portu pirani et fecerit lebamina, tunc illa navis debet dare Gastaldioni pro omni chaiba quae habebit unum bysantem. Et quilibet Calligarius de partibus Foro Julii qui laboraverit in Pirano calligariam usque dum non fuerit civis Pirani, annuatim debet dare Gastaldioni duo para subtellarium, scilicet parum unum de ircho vallentem soldos sex in nativitate Domini, et unum parum capre valentem soldos quatuor in resurrectione Domini. Et quilibet pelliparius de partibus Foro Julii qui laboraverit in Pirano pellipariam usque dum non fuerit Civis Pirani annuatim debet facere Gastaldioni unum warant...ium cum apprestu et cum pellis cum expensis Gastaldionis de are. Et quicumque homo qui fuerit deinceps Gastaldio in Pirano non possit nec valeat nec audeat plus petere nec tollere ultra quam superius dictum est sub pena ducentarum librarum venec parvorum componendi Comuni Pirani et dominio teneatur de perjurio, et privabitur de Consilio et omnibus illius officiis Pirani, et quod Potestas, Capitaneus Consules nec Consilium nec comune presumpserit ei nec valeat dimittere nec absolvere de pena predicta. Et si aliquis fuerit Gastaldio in Pirano in capite duorum annorum et vel postea primo Dominus Patriarcha vel ejus certus Nuncius venerit in Pirano, teneatur refutare Gastaldiam Pirani Domino Patriarchae vel suo Nuncio et non plus illam tenere nec recipere per duos annos.

Item statuimus et ordinamus quod nullus ex Dominis Juratis Regaliae qui nunc sunt, aut deinceps fuerit in Pirano possint audeant nec voleant dare pl. paciones Domino Patriarchae nec Gastaldioni suo ultra quod superius jam dictum est sub pena ducentarum librarum venec parvorum componendi Comuni pirani, privabuntur omnibus officiis comunis Pirani, et de consilio et potestas.... Capitaneus vel Consules nec Consilium nec comune possit ei vel eis dimittere nec absolvere de predicta pena.

In nomine Domini, Anno ejusdem millesimo ducentesimo septuagesimo, Indictione tertia decima. Actum in Ecclesia Sancti Stephani de Pirano, die quinto decimo intrante Marcio. Isti inferiorius nominati juraverunt ad evangelia Sancta Dei sicut superius jam dictum est cum firmitate toto eorum tempore vitae manutenere et dare opem et operam dominacioni qui pro tempore in Pirano fuerit ut superius jam dictum est cum firmitate teneantur, nec quod dimitent nec parcat contravenienti, aut facienti de pena ante dicta. Qui fuerunt Petrus Apollonii et Anoc ipsius filius, Johannes Mazarol et nazi et Nicholaus ipsius filii, Almericus Venerii, Henricus Tagliacozus, Candi ipsius filius, Picot et Henricus Carent, et Adalgerius fratres et Caroti filius Rizon, Albinus Gisla, Henricus Pendona, Cesut nomine Pelloni Tricani pot. Johannes, Albini et Savarini ipsiusfil, Facina de Vitalo et Johannes ipsius filii, Almericus Petrogna Vallesius, Taidinus Mengosi Domini Marquardi, Sali... Maranus Catulus Gaglusi, Facina Cucha Gabriel Mainardus Yacha Cataldus, Welterius Goine et Caro fal ipsius filii Salori, Adalgerius, Odorlici Andreas Justo, Johannes Itachina Dominicus Menzol Almericus Simonis Marquardus Vroniza, Adalperus Elie, Almericus et Artuicus tabellionis Henricus ed Almericus filii ..... Petrogna, Catulus Grisend, Nisa Odorlic, Adelgerius Pretus, Werra Campt cora Albericus fe quondam Joannis Nigri, Dominicus l... sus, Henricus Silvestri... Candi Mazaroli, Arnustus Tabellionis, Adelgerius, Gallus, Henricus, Diname, Johannes Bonvin, Walteri Not Papo Imens, Papo coniac, Ambrosius filius Johannis, Albini Cajat, Dominici Menesclabi, Balseminus Pretus Play Amanus Crescenti Johannes Nazi Adalgerius Jusus Menesclabi Julian.

Ego Nicolaus Vicedominus sus.

Ego Anyor Vicedominus sus.

Ego Johannes Odorlici de Piran not... interfui et de omnibus supradictis pacot fut SS. prob.

di molti anni; non basta a darne prova sicura il vocabolario di Paolo Diacono, che fu il primo a creare due Patriarchi <sup>1)</sup>, uno cioè in Aquileja, l'altro in Grado; nè basta l'autorità delle nostre Cronache, le quali sieguono ciecamente lo Storico de' Longobardi negli errori massicci, in cui è caduto per aver attinto a impure fonti, siccome han fatto vedere uomini dottissimi, ch'è soverchio qui riferire. Io pretendo, e parmi di pretender con buona ragione, che mi si alleghino monumenti sinceri di quell'età, nella quale si oscurò lo splendore di quella Chiesa d'Aquileja, salita ad eguagliar quella di Milano. Ma di questo carattere, non è già nè la pistola di Pelagio I, a Paolo Patriarca <sup>2)</sup>, nè tampoco l'altra del secondo Pelagio al Patriarca Elia fra gli atti del Concilio di Grado <sup>3)</sup>. Per iscoprire l'impostura della lettera a Paolo; basta leggere il bel titolo, che porta in fronte: "*Pelagius universalis Episcopus dilecto in Domino filio Sanctae Aquilejensis Ecclesiae Patriarchae*." Vescovo universale ardi chiamarsi Giovanni di Costantinopoli, giustamente ripreso <sup>4)</sup> da San Gregorio Magno. Il nome di figlio non dierono mai i Papi al più infimo de' Vescovi loro Fratelli. Nè maggior conto vuol farsi della meschina lettera di Pelagio II, fabbricata per canonizzare la traslazione della Sede antica all'isola vicina. Questo zelante Pontefice molto si adoperò, ma senza frutto per ricondurre alla comunione gli ostinati Scismatici; e le bellissime lettere loro inviate <sup>5)</sup> sono un chiaro argomento della sua carità, degna di un successore di San Pietro, e per valermi del bel detto di San Girolamo, di un discepolo della Croce.

In difetto di questo nome, *Patriarca*, che in vano si cerca negli scritti genuini di quel tempo, il dottissimo Padre Bernardo de Rubeis <sup>6)</sup> chiama in ajuto la Supplica all'Imperadore Maurizio, nella quale i Vescovi Scismatici a Severo d'Aquileja loro capo danno il titolo di *Archievescovo*. Questo nome (così pensa il grand' uomo) era proprio degli Esarchi in Oriente, e nelle Chiese Occidentali riservato a' Metropolitani Vicarj della Sede Apostolica, della quale erano incaricati a vegliare fuori della sua Provincia, acciò fossero osservati i sagri Canon nelle Provincie vicine, soggette a' semplici Metropolitani. Chiaro indizio egli è questo (siegue a riflettere il testè lodato Religioso) della maliziosa intenzione, per cui gli Scismatici si astennero dall'intitolare *Patriarca* il loro capo Severo: conciossiachè offeso certamente avrebbero il Greco Imperadore a cui ricorrevano invece di placarlo; e perciò fecer uso di un più modesto titolo, ma però acconcio a spiegare, quanto era duopo, la pretesa indipendenza dal Capo supremo della Chiesa, inuanzi a cui dovea per imperiale comando esser con-

dotto il pertinace Arcivescovo Aquilejese. Ma qual artificio può nascondersi in questo nome, sicchè vedasi insieme e insieme no il più fastoso, se nella stessa maniera si chiamano <sup>7)</sup> i Metropolitani delle Gallie: *Archiepiscopi Galliarum*; contro de' quali i Vescovi Scismatici fanno querela come usurpatori di tre Chiese Episcopali, che appartenevano alla provincia d'Aquileja in quelle contrade? Non è del presente argomento il cercar gli autori di questa novità, accaduta prima dello Scisma. Da questo fatto però si comprende, che i Santi Vescovi Aquilejesi fino dagli antichi tempi propagarono il Cristianesimo fuori d'Italia, cioè nella Vindelicia e nel Norico; dove poscia i Bavari o *Bajoarj* nel sesto secolo stabilironsi <sup>8)</sup> sotto un Duca dipendente dal Regno d'Austrasia, ch'era nelle Gallie; e con tale occasione col civile dominio si cangiò l'ecclesiastica polizia.

Il dir poi, che Arcivescovi non chiamavansi ancora se non gli Esarchi, e i Vicarj Apostolici, è un principio, che non ha base. E per illustrare un punto, che a me sembra tuttavia oscuro, mi convien fare un episodio alquanto lungo ma non inutile a sciorre la ragione addotta dal Padre de Rubeis. Io trovo nella raccolta di lettere della Tragedia d'Ireneo <sup>9)</sup> San Cirillo d'Alessandria, e Giovanni d'Antiochia *Archievescovi*; e così non meno i due <sup>4)</sup> Santi Pontefici Romani Celestino e Leone il grande. Ma generalmente nè i Patriarchi o Esarchi Orientali, nè i Vicarj del Papa nelle Gallie o altrove solevano aver altro titolo fuorchè quello di *Vescovi* <sup>5)</sup>. Lo stesso rito mantenevasi nelle *Diocesi* d'Alessandria, d'Antiochia, di Gerusalemme da' Metropolitani soggetti; ciascuno de' quali avea la sua provincia divisa in Chiese Vescovili; (e ciò nulla ostante si sottoscrivono *Vescovi* colla sola giunta alcune fiate di Città Metropoli <sup>6)</sup>). È noto che San Leone fu acclamato nel Concilio Calcedonese *Patriarca dell'antica Roma* <sup>7)</sup>, cioè di tutto l'Occidente. E pochi anni prima usarono del medesimo stile scrivendogli <sup>8)</sup> Teodosio il giovane, e Galla Placidia. Quest'onorevole titolo si fece poscia comune a' Prelati delle tre Chiese Orientali; e col favor della Corte si stese al Costantinopolitano, che assorbì gli Esarcati di Tracia, del Ponto, e dell'Asia.

Passiam' ora a vedere, se nel corso, e specialmente verso il fine del sesto secolo (epoca del memoriale a

<sup>1)</sup> Hist. Longob. lib. IV, cap. XXXIV, Rer. Italic. Tom. I, pag. 463, 464.

<sup>2)</sup> Extat in Ital. Sacra Tom. V, pag. 642.

<sup>3)</sup> Monum. Eccl. Aquil. cap. XXVII, num. I, &c.

<sup>4)</sup> V. Benedict. Vit. lib. III, cap. III, Operum Tom. IV, & Baron. ad ann. 587, num. VII.

<sup>5)</sup> Apud Baron. ad annum 587, Tom. VII, pag. 780, 782, &c.

<sup>6)</sup> Monum. F. A. cap. XL, num. III.

<sup>1)</sup> Apud Baronium ad ann. 590, & Concil. Coleti Tom. V, pag. 1327.

<sup>2)</sup> V. Chron. Vormatiense apud Ludewig Reliquae MSS. Tom. II, pag. 12, Lugd. Batav. & collectionem Legum Barbar. apud Cl. Canciani O. S. Tom. II, pag. 12 & pag. 358, Ansz. Germ. Sacra Tom. II, pag. 81, Pagi ad ann. 556, num. XVI.

<sup>3)</sup> Epist. 216, 217, Concil. Tom. IV, pag. 484.

<sup>4)</sup> Ibidem pag. 798, 802, 830, 1133, 1774.

<sup>5)</sup> Concil. Parif. II, Tom. VI, pag. 489, & Matisconen. II, ibidem pag. 680.

<sup>6)</sup> Concil. Tom. IV, pag. 1440, Tom. V, pag. 249, 1172, 1173, Tom. VII, pag. 120, 121, 218, 219, 220.

<sup>7)</sup> V. Petr. de Marca de Concord. lib. I, cap. V, numero IV.

<sup>8)</sup> Operum S. Leonis cur. Ballerin. Tom. I, pag. 986.



Maurizio) fosse introdotta la pratica di onorare col titolo di *Arcivescovi* que' gran Prelati, che al grado e al diritto *Metropolitico* aggiungevano l'esercizio di alcune facoltà su di altre Chiese da loro disgiunte per commissione del Romano Pontefice; al quale però le cause più gravi e maggiori erano riserbate. L'Ansizio uomo assai dotta, preso com'ei dice <sup>1)</sup> coraggio dal Pagi, sostiene per vera una Bolla di San Simmaco a Teodoro Laureacense, che ha l'iscrizione seguente: "Symmachus Sanctae Sedis Dei Gratia Theodoro Laureacensis Ecclesiae Archiepiscopo". Io non voglio servire alla mia causa con pregiudizio della verità. Nelle pistole de' Pontefici nobilmente illustrate dal Padre Coustant fino alla metà del secolo quinto <sup>2)</sup>, e in quelle di San Leone, e dei successori fino a Simmaco <sup>3)</sup> non si legge un simile formulario. I Vescovi di Siviglia, di Arles, di Tessalonica, e di altre insigni Metropoli sono *diletteffimi fratelli* nelle celebri lettere di San Siricio, di Sant'Innocenzo, del mentovato San Leone, d'Illaro, di Simpliciano Pontefici Romani; benchè i Pastori, a' quali eran dirette, sostenessero le veci della Sede Apostolica nella Spagna, nelle Gallie, nell'Illirico. Ma non è questo il solo vizio, che discreditò la carta Laureacense. Qual è fra' Papi, che senza neppur dirsi Vescovo prenda il titolo, che abbiam riferito, della Santa Sede per la Dio grazia? Che se innoltre facciasi lo squittinio di ciò, che siegue, ciascun vedrà non poter la carta conciliarsi nè colla disciplina di quell'età, nè colle circostanze di quella Chiesa. Due sole cose io osservo intorno al Pallio. Questo si concedea da prima a' Vescovi, benchè non fossero nè *Metropolitani*, nè eletti *Vicarj Apostolici*. Siagrio d'Autun lo ottenne da San Gregorio <sup>4)</sup> sulle istanze di Brunehilde Regina d'Austrasia, alla quale così rispose: "Fratres & Coepiscopo nostro Syagrio pallium dirigere secundum postulationem vestram volumus". Ma pria di spedirlo dietro l'esempio di Papa Vigilio <sup>5)</sup>, ne diè parte all'Imperadore: "Propter quod & Serenissimi domini Imperatoris prona voluntas fuit, & concedi omnino desiderat". Nel falso Diploma di Simmaco il Pallio è una prova del diritto *Metropolitico*. "Sanctam Laureacensem Ecclesiam provinciae Pannoniorum fore *Metropolim*" <sup>6)</sup>: in tempo che la più parte de' Vescovi *Metropolitani* erano senza l'ornamento nel Pallio. Non vi si fa neppur cenno di alcun Principe, che ciò *desideri*; ma [del solo *Arcivescovo* Teodoro, a cui per colmo d'altre assurde cose

concedesi l'usarne secondo il costume della sua Chiesa: *quo uti debeas secundum morem Ecclesiae tuae*. Questa è una particolarità, che offende gli occhi di chi non è cieco: che non conviene a que' tempi, e molto meno a una Chiesa bambina, la quale non potea vantare alcuna consuetudine. Merita lo stesso giudizio l'altra lettera attribuita allo stesso San Simmaco, come da lui diretta a Lorenzo *Arcivescovo* di Milano; la quale in oggi tiene il suo luogo fralle prose di Eunodio di Pavia <sup>7)</sup>. Dello stesso metallo sombrami la breve lettera di Giovanni III, a Edaldo *Arcivescovo* di Vienna <sup>8)</sup>. Indegna altresì della Pontificia gravità si crede dagli autori della *Gallia Cristiana* <sup>9)</sup> quella, che porta il nome di Giovanni, nella quale si duole dell'avvilimento della Chiesa Arelatense. I letterati di Roma potrebbero darci un'opera utilissima, qual sarebbe l'arte diplomatica delle Bolle de' Papi.

La menoma innovazione di titolo non si scorge dal Pontefice Simmaco fino al Magno Gregorio. Fratelli, e non più che *Vescovi* compariscono nelle pistole di Ormisda i *Vicarj Apostolici* <sup>4)</sup>, cui si prescrive serbar illesi i privilegj de' *Metropolitani* a tenore de' sagri Canonici. Dalle iscrizioni, promesse ad alcune lettere di San Gregorio, se pure vi è da farne caso, comincia a scoprirsi, che i *Metropolitani* talvolta eran distinti col titolo di *Arcivescovi*; ma nel tempo stesso vediamo, che non tenevano altro grado fuorchè il *Metropolitico*. Non è a mia notizia, se gli *Arcivescovi* <sup>5)</sup> di Salona e di Cagliari fosser *Vicarj* in Dalmazia e in Sardegna. Ma bensì trovo, che i *Metropolitani* di Siviglia, di Arles, di Lione, di Tessalonica, fregiati certamente di *ampia podestà*, quai *Vicarj* della Santa Sede; ciò non pertanto collo stile antico <sup>6)</sup> si chiamano *Vescovi*, come i *Metropolitani* d'Italia, dove non facea duopo di chi sostenesse le veci della Sede Apostolica. Il detto finora dimostra abbastanza che *Metropolitano*, e *Arcivescovo* eran voci sinonime; e che la seconda non era nel VI secolo, nè frequente, nè consagrada a distinguere que' Prelati, a cui era da' Pontefici appoggiato l'onorevole uffizio di vegliare su diverse provincie.

Per uscir finalmente da questo labirinto ci aprono la via spedita due Scrittori Africani del secolo, di cui parliamo. Liberato Diacono di Cartagine descrive in compendio la Storia dell'Eresie di Nestorio e di Eutiche insorte nel Secolo precedente.

(Continua).

<sup>1)</sup> Germ. Sacra Tom. I, de Eccl. Laureacen. cap. I, num. I, pag. 7, & cap. XVI, num. II, pag. 88.

<sup>2)</sup> Siric. Epist. IV, pag. 42, Innocent. XIII, pag. 815.

<sup>3)</sup> S. Leonis Epist. VI, pag. 619, & XIV, pag. 681, Tom. I. Baler, Concil. Coleti Tom. V, pagina 56, 421, 424.

<sup>4)</sup> Epist. lib. XI, Tom. II, pag. 926, Ben. V, lib. I, Epist. XXVII, nota 5, pag. 518.

<sup>5)</sup> Concil. Tom. V, Epist. VII, pag. 1311 &c.

<sup>6)</sup> Ansiz. l. c. & Conc. Tom. V, pag. 440.

<sup>1)</sup> Galland. Bibl. PP. Tom. XI, pag. 16, Concil. Tom. V, pag. 423.

<sup>2)</sup> Concil. Coleti Tom. VI, pag. 506.

<sup>3)</sup> Tom. I, in Tab. Arelaten. num. XXXIX, pag. 550.

<sup>4)</sup> Epist. XXIV, XXV, XXVI, Concil. Tom. V, pag. 603.

<sup>5)</sup> Lib. I, Epist. XXVI, LXIV, LXXXIII, Lib. II, Epist. XLIX, & lib. III, Epist. VIII.

<sup>6)</sup> Lib. I, Epist. XLIII, lib. XI, Epist. LHI, LXXIV, lib. XIII, Epist. V, &c.